

Allegato " C " al N. 53073 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I.

Fondazione - Sede - Scopo

Art. 1 - Il 18 ottobre 1869 è stata fondata in Cividale del Friuli una società operaia di mutuo soccorso ed istruzione con la denominazione di SOCIETÀ OPERAJA DI MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE (S.O.M.S.I.). La Società ha attualmente sede in Cividale del Friuli, Foro Giulio Cesare n. 14.

La Società è stata giuridicamente riconosciuta in conformità a quanto stabilito dalla Legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche ed integrazioni con Decreto 12 ottobre 1905 n. 2136 del Tribunale di Udine.

L'attuale denominazione è "SOCIETÀ OPERAJA DI MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE (S.O.M.S.I.)".

Art. 2 - La Società si ispira ai principi fondanti richiamati nel primo statuto, adottato sin dall'anno 1869; non ha finalità di lucro; persegue finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà attraverso la promozione dell'unione e della fratellanza tra i soci e le loro famiglie; si prefigge scopi mutualistici, culturali, di istruzione e ricreativi. La società, in proporzione ai mezzi di cui dispone ed in favore dei soci e dei loro familiari, si propone:

a) di ottenere, mediante accordi e convenzioni, facilitazioni e/o integrazioni per l'assistenza socio-sanitaria, termale, climatica;

b) di ottenere mediante accordi e convenzioni facilitazioni di tipo commerciale;

c) di favorire lo sviluppo culturale ed artistico a mezzo dei propri organismi "Circolo sociale di cultura" e "Centro di ricerca e documentazione", retti da appositi Regolamenti, ed organizzando altre iniziative specifiche;

d) di favorire l'approfondimento nel campo dell'istruzione attivando corsi di formazione e di aggiornamento rivolti anche al personale docente di ogni ordine e grado ed un mutuo soccorso di qualificazione (borse di studio) per studenti e neo-laureati;

e) di qualificare il tempo libero attraverso l'organizzazione di attività culturali, ricreative e spettacoli per i soci e le loro famiglie, la gestione di eventuali circoli sociali con licenza di somministrazione di bevande e alimenti e la collaborazione attiva alla realizzazione di manifestazioni per la cittadinanza;

f) di svolgere ogni altra attività prevista dagli artt. 1 e 2 della Legge 15 aprile 1886, n. 3818, così come modificata dall'art.23 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.

Per l'erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari, di sussidi in caso di spese sanitarie e di servizi di assistenza familiare previsti dalla vigente normativa la

Società, qualora non vi provveda in proprio, ha facoltà di divenire socia di altre Società di Mutuo Soccorso alle condizioni previste dalla normativa in vigore.

Art. 3 - La Società, al fine di promuovere e concretizzare le attività di cui all'art. 2, si avvale di appositi Regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione. E' facoltà della Società concedere l'uso di locali ad enti, istituzioni ed associazioni che ne facciano richiesta e, compatibilmente con i mezzi di cui dispone, un contributo annuo determinato dal Consiglio della Società previa presentazione ed approvazione del programma di massima e del relativo preventivo finanziario.

Art. 4 - La Società ha durata illimitata.

TITOLO II.

Soci - Ammissione - Recesso Decadenza ed esclusione - Doveri e diritti dei soci

Art. 5 - La Società si compone di un numero illimitato di soci. Sono ammessi in qualità di soci effettivi tutti i cittadini che ne facciano domanda, abbiano compiuto il 16° anno di età e non abbiano subito condanne che possono ledere il prestigio della Società.

Possono essere ammessi in qualità di soci onorari tutti i cittadini che ne siano ritenuti degni a giudizio dell'Assemblea dei soci; tali soci partecipano alle assemblee senza diritto di voto.

Art. 6 - Sono ammessi in qualità di soci del Circolo Sociale di Cultura tutti i cittadini che ne facciano domanda e che ne siano ritenuti degni a giudizio del Consiglio di Amministrazione. Gli stessi partecipano alle attività organizzate ai punti c) - d) - e) dell'art. 2, ma non possono partecipare all'Assemblea dei Soci della Società.

Art. 7 - Coloro che aspirino a diventare soci effettivi della Società o soci del Circolo Sociale di Cultura, dovranno presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio di Amministrazione dichiarando di accettare le condizioni dello statuto sociale, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate. L'ammissione dei soci è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. L'ammissione comporta il pagamento della quota sociale stabilita dall'Assemblea ordinaria.

Art. 8 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. La decadenza e l'esclusione sono pronunciate dal Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni di decadenza ed esclusione devono essere comunicate al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 9 - Il socio può recedere dalla Società ed a tale scopo deve darne comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno.

Art. 10 - La decadenza è pronunciata in caso di perdita di alcuni dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 11 - Il socio effettivo viene escluso dalla Società:

- a) qualora riporti una condanna per reato considerato grave dal Consiglio;
- b) qualora commetta atti o mancanze tali da recare danno morale o materiale alla Società;
- c) quando non osservi lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni debitamente adottati dagli organi sociali;
- d) per morosità, quando sia in arretrato nel pagamento della quota sociale per l'anno in corso e sia stato invano invitato a mettersi in regola nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione.

Art. 12 - Ai soci che versino in stato di comprovato bisogno potranno essere corrisposti sussidi straordinari nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio. All'uopo, in sede di elaborazione del bilancio preventivo, verranno stanziare somme da destinarsi all'erogazione di detti sussidi che verranno assegnati a giudizio insindacabile dal Consiglio di Amministrazione, il quale avrà la più ampia facoltà di svolgere accertamenti per stabilire il grado di bisogno dei richiedenti.

Art. 13 - Contro i provvedimenti presi nei confronti dei soci, gli stessi possono ricorrere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, al Collegio dei Probiviri.

Art. 14 - Ad ogni socio è fatto obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto;
- b) osservare le deliberazioni legalmente assunte dall'Assemblea generale e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota sociale fissata dall'Assemblea annualmente e nella misura determinata dalla stessa, entro il 31 marzo.

Art. 15 - Tutti i soci effettivi hanno diritto di voto e dopo un anno, se maggiorenni, sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 16 - Tutti i soci effettivi hanno diritto di partecipare a tutte le attività mutualistiche, culturali, artistiche, del tempo libero e di qualificazione che la Società realizza, secondo le modalità e le misure definite dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III.

Ordinamento finanziario

Esercizio sociale - Bilancio

Art. 17 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo dell'attività svolta deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, entro il mese di marzo successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce. Entro la stessa sca-

denza deve essere presentato il bilancio preventivo, corredato dalla relazione del Presidente sul prevedibile andamento della gestione sociale. I bilanci consuntivi e preventivi devono essere redatti in base alle norme vigenti in materia. Il bilancio consuntivo è comunicato, con la relazione ed i documenti giustificativi, dagli amministratori al Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima la discussione in assemblea.

Art. 18 - I fondi sociali sono impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in depositi presso Istituti di Credito.

TITOLO IV.

Organi Sociali - Assemblee generali dei Soci

Art. 19 - Sono organi della Società:

1. l'Assemblea generale dei Soci
2. il Consiglio di Amministrazione
3. il Presidente
4. il Collegio dei Revisori
5. il Collegio dei Probiviri.

Art. 20 - L'Assemblea è l'organo sovrano della Società e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante pubblici avvisi e lettere di convocazione indicanti l'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima, e/o mediante altre forme che possono essere individuate dal Consiglio di Amministrazione. Nello stesso avviso può prevedersi una seconda convocazione che non potrà essere stabilita per lo stesso giorno della prima. L'assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno un quinto dei soci effettivi, con l'indicazione dei motivi da trattare. Il Consiglio di Amministrazione, ricevutane la richiesta, dovrà provvedere alla convocazione entro 30 giorni con le formalità stabilite. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati; l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno un sesto dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati.

Art. 21 - L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo, e l'approvazione della relazione morale del Presidente, nonché per l'approvazione del bilancio preventivo.

All'Assemblea ordinaria spetta:

1. approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
2. nominare il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Proviviri;
3. stabilire la misura della quota sociale, dei contributi sociali e delle prestazioni;
4. deliberare sulle direttive d'ordine Generale della Società e sulla attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
5. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - L'Assemblea straordinaria può venir convocata quando si presenta la necessità, in qualsiasi momento nell'arco dell'anno.

All'Assemblea straordinaria spetta:

1. deliberare sul trasferimento della sede;
2. deliberare sulle modifiche dello statuto;
3. deliberare sullo scioglimento della Società e sulla eventuale nomina dei liquidatori e le loro attribuzioni;
4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci effettivi che siano in regola con la quota sociale dell'anno appena concluso. Il socio effettivo ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio. Le deliberazioni delle assemblee sono normalmente assunte mediante alzata di mano, le elezioni alle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto. L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente della Società e, in mancanza, dal Vice Presidente o, su richiesta dei presenti, da un socio eletto dall'assemblea stessa. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale a cura del Segretario Tesoriere o, in sua mancanza, da altro socio nominato dal presidente e firmato dal Presidente e dal Segretario. Il presidente può, ove lo ritenga opportuno, chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario. Per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento della società sarà sempre necessaria la redazione del verbale ad opera di un notaio.

In caso di reclamo per nullità della elezione, se il reclamo è appoggiato da almeno venti soci ed è proposto entro cinque giorni da quello della elezione impugnata, dovrà essere convocata l'assemblea entro quindici giorni da quello della presentazione del reclamo per decidere sullo stesso.

TITOLO V.

Consiglio di amministrazione

Art. 24 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un-

dici (11) membri eletti dall'assemblea ordinaria tra coloro che risultino soci effettivi, maggiorenni ed abbiano diritto di voto; i Consiglieri eletti durano in carica tre anni e comunque fino all'assemblea che precede il rinnovo delle cariche e sono rieleggibili. La votazione avverrà su lista unica comprendente, in ordine alfabetico, i nominativi dei soci, aventi i requisiti, inclusi in liste presentate da almeno 10 iscritti entro il termine stabilito dal Consiglio uscente prima dell'Assemblea. Ognuno dei soci potrà votare soltanto sette (7) nominativi. Risulteranno eletti Consiglieri gli undici (11) soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità sarà eletto il Socio più anziano d'età.

Art. 25 - Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente, il Vice presidente e il Segretario Tesoriere, a maggioranza di voti e normalmente con votazione segreta, salva diversa deliberazione del Consiglio stesso. I Consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 26 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o quando ne faccia domanda almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera che deve essere recapitata almeno 5 giorni prima dell'adunanza, e/o altra forma indicata dal Consiglio. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri compreso il Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni dovrà essere redatto verbale a cura del Segretario Tesoriere, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 27 - Al Consiglio di Amministrazione spetta:

1. deliberare sull'ammissione, la decadenza, l'esclusione e il recesso dei soci;
2. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Società per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso e approvando ogni contratto, convenzione o regolamento necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
3. amministrare il patrimonio sociale, costituire le riserve, curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e compiere tutti gli atti necessari per realizzare gli scopi previsti;
4. presentare ogni anno il bilancio delle entrate e delle uscite, predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, relazionare sull'andamento, ecc.;
5. convocare l'Assemblea ordinaria e, quando lo ritenga necessario, quella straordinaria.

TITOLO VI

Il Presidente - Il Vice Presidente - Il Segretario Tesoriere

Art. 28 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, e del Consiglio di cui presiede le riunioni; ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento della Società, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, relaziona all'Assemblea sull'andamento generale. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione - al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta - l'ordinaria amministrazione della Società; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione: in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, il quale a sua volta viene interinalmente sostituito dai membri del Consiglio in ordine di anzianità. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Al Segretario Tesoriere vengono affidati i compiti di curare la gestione della cassa della Società di cui tiene idonea contabilità, di effettuare le relative verifiche, di controllare la tenuta dei libri contabili, di collaborare con l'eventuale Studio professionale incaricato di seguire la contabilità.

TITOLO VII.

Collegio dei Revisori

Art. 29 - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti eletti dall'Assemblea fra i soci. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili. Ad essi spetta nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa della Società. Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal revisore che ha funzioni di segretario. L'incarico è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Collegio partecipano di diritto, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII.

Collegio dei Proviviri

Art. 30 - Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri scelti ed eletti dall'Assemblea, tra i non soci e dura in carica tre anni. Ha il compito di esaminare e risolvere in via conciliativa qualunque vertenza possa insorgere in seno al sodalizio. Viene convocato dal Consiglio di Amministrazione di sua iniziativa o quando, allo stesso Consiglio, ne

venza fatta richiesta motivata da parte di un socio.

Art. 31 - Contro i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni del provvedimento impugnato.

TITOLO IX.

Finanze e patrimonio

Art. 32 - Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili e immobili che provengono, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

Le entrate della Società sono costituite:

- a) dalla quota sociale, nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- b) da eventuali contributi da destinarsi a forme di mutualità verso i soci;
- c) da versamenti volontari degli associati;
- d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, associazioni ed altri enti in genere;
- e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- f) da canoni di locazioni di locali eventualmente concessi in uso anche temporaneo a terzi;
- g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio, fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore, contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

I lasciti e le donazioni che la Società conseguisse per un fine determinato, dovranno essere tenuti distinti dal Patrimonio Sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

In caso di liquidazione o perdita della natura di società di mutuo soccorso, il Patrimonio è devoluto ad altre Società di Mutuo Soccorso ovvero agli enti ed istituzioni previsti dalla legge 3818/1886 e successive modifiche ed integrazioni, salva diversa destinazione imposta da normativa vigente al momento dello scioglimento.

L'adesione dei soci alla Società non comporta obblighi di finanziamento ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Società effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. La Società può emettere "Titoli di Solidarietà".

Alla Società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili di gestione comunque denominati. La Società ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO X.

Attività sociale, culturale e di istruzione

Art. 33 - La Società, per favorire lo sviluppo delle attività sociali, culturali, di istruzione e ricreative, potrà promuovere iniziative in collaborazione con l'Amministrazione comunale e gli Enti pubblici e privati.

TITOLO XI.

Scioglimento della Società

Art. 34 - Lo scioglimento della Società non potrà essere deliberato dall'assemblea senza la partecipazione di tre quarti dei soci aventi diritto di voto ed a maggioranza di due terzi dei soci presenti o rappresentati.

TITOLO XII

Disposizioni varie

Art. 35 - Colui che, rivestito di una qualunque carica sociale, viene a cessare, resta nell'esercizio delle sue attribuzioni fino al momento in cui si insedia il successore.

I libri della società possono essere consultati da qualunque Socio ne faccia motivata istanza; i costi di eventuali copie di documenti originari sono a carico del richiedente.

Gli esercizi della Società chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio. Il bilancio deve restare depositato presso la sede della Società nei 7 (sette) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Tutti coloro che si trovano rivestiti di qualunque carica sociale sono, nell'esercizio delle loro attribuzioni, personalmente responsabili per tutti i danni che potessero derivare alla Società per spese arbitrarie, malversazioni di fondi e pregiudizio di diritti, ed in caso di contestazioni su questo proposito se ne riferirà il giudizio definitivo all'assemblea generale. A questo effetto, quando trattasi di spese, le votazioni del Consiglio seguiranno sempre per appello nominale.

Per quanto non previsto dal vigente Statuto si fa riferimento alle norme statuite in materia di Società di Mutuo Soccorso e, in quanto applicabili, nel Codice Civile.

